

REGOLAMENTO (CE) N. 822/2004 DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 20,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, in base al quale le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di polietilentereftalato («il prodotto in esame») originarie della Thailandia sono soggette ad un dazio, sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 49,1 EUR.
- (2) Va osservato che le stesse importazioni sono soggette anche ad un dazio antidumping definitivo pari a 83,2 EUR per tonnellata, istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾.

B. INCHIESTA IN CORSO**1. Domanda di riesame**

- (3) Successivamente la Commissione ha ricevuto una domanda di avvio di un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000, conformemente all'articolo 20 del regolamento di base, da parte del produttore thailandese Indo Pet (Thailandia) Ltd. («Indo Pet»). Quest'ultimo affermava di non essere stato oggetto di un esame individuale nel periodo dell'inchiesta iniziale (ossia dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999) per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.

- (4) Va osservato che la Commissione ha ricevuto simultaneamente, dallo stesso produttore thailandese, una domanda di avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2604/2000. Tale procedimento parallelo forma l'oggetto di un regolamento del Consiglio distinto.

2. Avvio di un riesame accelerato

- (5) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova forniti dal produttore esportatore thailandese interessato e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame accelerato in conformità dell'articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2603/2000 per quanto riguarda la società interessata ed ha aperto un'inchiesta.

3. Prodotto in esame

- (6) Il prodotto oggetto del presente riesame è uguale a quello definito nell'inchiesta iniziale, cioè il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728. È attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.

4. Parti interessate

- (7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
- (8) La Commissione ha inoltre inviato un questionario al governo della Thailandia e alla società interessata ed ha ricevuto una risposta nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del sovvenzionamento. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 823/2004 (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU C 170 del 19.7.2003, pag. 2.

5. Periodo dell'inchiesta

- (9) L'inchiesta relativa al sovvenzionamento riguardava il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2003 (il «periodo dell'inchiesta», o PI).

6. Metodologia

- (10) Nell'attuale inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato nell'inchiesta iniziale.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (11) Poiché nella richiesta per l'avvio di un'inchiesta non è stata avanzata alcuna richiesta di un riesame delle conclusioni relative al pregiudizio, il riesame si è limitato unicamente alle sovvenzioni concesse alla Indo Pet.
- (12) La Commissione ha esaminato gli stessi sistemi di sovvenzione analizzati nel corso dell'inchiesta iniziale. Essa ha inoltre verificato se il nuovo esportatore aveva utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione presumibilmente concessi secondo la denuncia iniziale ma che risultavano non essere stati utilizzati nel periodo dell'inchiesta iniziale.
- (13) È stato infine esaminato se i nuovi esportatori avevano utilizzato uno dei sistemi di sovvenzione istituiti dopo la fine dell'inchiesta iniziale o se avevano ricevuto delle sovvenzioni ad hoc i seguito a tale data.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

1. Qualifica di nuovo esportatore

- (14) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non è stata oggetto di un esame individuale nel corso dell'inchiesta iniziale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.
- (15) È confermato quindi che la società interessata dovrebbe essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base e che pertanto si può stabilire per essa un livello di sovvenzione individuale.

2. Sovvenzionamento

- (16) L'inchiesta iniziale ha dimostrato che, in base alla legge per la promozione degli investimenti («LPI») i seguenti sistemi, dei quali il richiedente potrebbe potenzialmente beneficiare, erano specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base e che pertanto erano compensabili⁽¹⁾:
- esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di macchinari,
 - esenzione dall'imposta sul reddito delle società,

- incentivi supplementari sotto forma di una doppia deduzione di talune spese per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti,
- esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime e di base.

- (17) L'attuale inchiesta ha rivelato che, dalla fine dell'inchiesta iniziale, non si sono verificati cambiamenti tali da alterare le conclusioni in base alle quali i suddetti sistemi sarebbero ancora compensabili. Inoltre, dall'inchiesta non è emerso che la società abbia beneficiato di altri sistemi oltre ai suddetti sistemi di sovvenzione.

Esenzione o riduzione sui dazi relativi all'importazione di macchinari

- (18) La sezione 28 della LPI rappresenta la base giuridica per la concessione delle esenzioni dai dazi all'importazione sui macchinari, purché questi ultimi non vengano prodotti o assemblati in Thailandia e siano utilizzati per l'attività ammissibile alla promozione, conformemente alla definizione contenuta nella LPI. La sezione 29 della LPI costituisce la base giuridica per la riduzione del 50 % dei dazi sui macchinari importati.
- (19) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito all'esportatore dovrebbe essere calcolato in base all'importo del dazio non corrisposto dovuto sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni nell'industria del prodotto in esame.

- (20) Sulla base di tale parametro, il vantaggio ricevuto dalla Indo Pet è inferiore a 0,1 %, il che viene considerato un livello irrilevante.

Esenzione dall'imposta sul reddito delle società e incentivi supplementari per aziende situate in zone speciali di promozione degli investimenti

- (21) La definizione di questi due sistemi compensabili è riportata nella sezione 31 e nella sezione 35, paragrafo 3, della LPI.

- (22) In base alla sezione 31 della LPI, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società è ammessa per un periodo da tre a otto anni, a seconda dell'ubicazione degli investimenti. I criteri di ammissibilità applicati variano a seconda delle zone (zone 1-3, secondo la definizione della LPI). Essendo situata nella cosiddetta zona 3, la Indo Pet ha beneficiato di un'esenzione di 8 anni dall'imposta sul reddito delle società ai sensi della sezione 31 della LPI. Alla Indo Pet sono inoltre stati concessi incentivi supplementari, sotto forma di una doppia deduzione dei costi di trasporto, dell'elettricità e di approvvigionamento idrico, conformemente a quanto previsto dalla sezione 35, paragrafo 3, della LPI.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1741/2000 della Commissione, del 3 agosto 2000, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6), considerando 181-201.

(23) Il vantaggio ottenuto da una società in caso di esenzione dall'imposta o riduzione dell'imposta viene calcolato sulla base del livello di imposta che la società beneficiaria avrebbe dovuto corrispondere durante il periodo dell'inchiesta qualora non fosse stata in grado di beneficiare di un sistema di sovvenzione. Nel caso in questione, l'imposta normalmente dovuta nel corso del PI è uguale all'imposta dovuta nel corso dell'anno fiscale 2002 (non essendo disponibili i dati, durante la verifica in loco, riguardanti le imposte da pagare per il primo trimestre del 2003). Le imposte dovute si basano sul reddito del 2001. Su tale base, è stato stabilito che secondo le disposizioni di cui alla sezione 35, paragrafo 3, della LPI, la società interessata ha compensato una parte significativa dei suoi utili tassabili, mentre la parte restante godeva della piena esenzione dall'imposta sul reddito delle società ai sensi della sezione 31 della LPI. Il vantaggio concesso alla società corrisponde pertanto all'imposta sul reddito delle società che essa non ha dovuto pagare durante il PI applicando i due sistemi compensabili in questione.

(24) La sovvenzione nell'ambito dei due suddetti sistemi non è stata concessa in relazione ai quantitativi prodotti, fabbricati, esportati o trasportati. Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione compensabile è stato stabilito distribuendo il valore del vantaggio complessivo, descritto al considerando 23, sul volume delle vendite complessive della società durante il PI (in questo caso su base annuale).

(25) Sulla base di tale approccio, è risultato che la Indo Pet ha ricevuto un vantaggio del 2,6 %.

Esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e di base

(26) La sezione 36, paragrafo 1, della LPI fornisce la base giuridica per l'esenzione dai dazi sulle materie prime e di base importate per essere utilizzate specificamente per produrre, miscelare o assemblare prodotti o materie prime destinati all'esportazione.

(27) Nella fattispecie, è stato stabilito che l'esenzione dai dazi all'importazione non comportava una remissione eccessiva di tali dazi per l'esportatore interessato. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base, non si è constatata l'esistenza di una sovvenzione e non occorre esaminare ulteriormente tale sistema, in quanto nessun vantaggio è stato conferito al produttore esportatore.

E. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(28) Considerate le suesposte conclusioni definitive riguardo ai diversi sistemi, l'importo delle sovvenzioni compensabili per il produttore esportatore soggetto all'inchiesta è il seguente:

Società	Esenzione dall'imposta sul reddito ed incentivi supplementari	Totale
Indo Pet	2,6 %	2,6 %

F. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

(29) Alla luce di quanto sopra, si ritiene che debba essere istituito un dazio compensativo definitivo al livello del margine di sovvenzione accertato. In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio compensativo non dovrebbe tuttavia essere superiore al margine di pregiudizio a livello nazionale stabilito per la Thailandia durante l'inchiesta iniziale dal regolamento (CE) n. 2603/2000.

(30) Durante l'inchiesta iniziale si è ritenuto opportuno istituire dei dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata, dal momento che i prezzi del PET possono variare in base alle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, producendo un notevole impatto sul livello del dazio. Lo stesso metodo dovrebbe essere applicato nell'ambito dell'inchiesta in corso. Tale importo specifico dovrebbe risultare dall'applicazione dell'aliquota del dazio compensativo ai prezzi CIF all'esportazione.

(31) L'aliquota del dazio compensativo (EUR/tonnellata) per il produttore esportatore interessato ammonta quindi a 23,9 EUR per tonnellata.

G. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

(32) Alla società interessata e a tutte le parti interessate sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intendeva istituire un dazio compensativo definitivo modificato sulle importazioni della società interessata.

(33) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2603/2000 scadrà conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base.

(34) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificata mediante l'aggiunta del seguente testo:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR per tonnellata)	Codice addizionale TARIC
«Thailandia	Indo Pet (Thailandia) Ltd	23,9	A468»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. COWEN
